

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BRESCIANA
AMMINISTRATORI BENI IMMOBILI in sigla A.B.A.B.I.**

ART. 1 - IDENTIFICAZIONE ED UBICAZIONE-

In Brescia e Provincia è operativa in data odierna l'ASSOCIAZIONE BRESCIANA AMMINISTRATORI BENI IMMOBILI. C.f. 98108230172 In sigla A.B.A.B.I. costituita mediante scrittura privata autenticata presso il Notaio Annarumma dr. Giuseppe con studio in Brescia Via Vescovato n.02 ed ivi iscritto al collegio Notarile. Atto datato 06 Ottobre 1978 al quale sono stati attribuiti i seguenti riferimenti notarili: n. 14793 di repertorio n. 2163 di raccolta.

Ente sindacale Libero/Professionale con domiciliazione legale presso l'Associazione Bresciana della Proprietà Edilizia attualmente con sede in Brescia Via Vittorio Emanuele II n. 31

ART. 2 - SOCI FONDATORI -

Sono considerati soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti alla riunione del quattro ottobre 1978 e che hanno prestato la loro adesione alle deliberazioni adottate. (Vedasi riferimenti identificativi nell' Atto costitutivo).


ART. 3 - SPECIFICHE FUNZIONALI -

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

ART. 4 - SCOPI E FINALITA' ASSOCIATIVI -

Scopi dell'Associazione:

- a) uniformare gli indirizzi professionali degli amministratori immobiliari della Città di Brescia e Provincia
- b) collaborare all'opera di interpretazione e pratica applicazione delle norme di legge interessanti la categoria
- c) collaborare con l'Associazione Bresciana della Proprietà Edilizia alla formazione del tariffario per le amministrazioni immobiliari ed alla raccolta degli usi e consuetudini locali riguardanti il settore proponendone l'inserimento nella raccolta ufficiale edita dalla locale Camera di Commercio
- d) creare un Albo professionale della categoria da tenere sempre aggiornato a norma di legge da comunicare alle varie Autorità locali
- e) segnalare alle Autorità, se richiesto, nominativi di amministratori da scegliere a turno fra gli iscritti all'Albo
- f) promuovere incontri, conferenze, seminari di studio per la preparazione e formazione professionale degli amministratori immobiliari
- g) nominare di concerto con l'Associazione Bresciana della Proprietà Edilizia commissioni paritetiche per la risoluzione di vertenze sindacali ed altre iniziative in materia gestionale immobiliare e settori connessi.



ART. 5 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE -

La durata dell'Associazione è illimitata

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE -

I requisiti necessari per l'iscrizione sono:

- a) essere cittadini italiani
- b) avere la maggiore età e buona condotta morale e civile
- c) essere in possesso di titolo d'i studio almeno di scuola superiore secondaria
- d) avere i requisiti previsti nella proposta di legge presentata in data 13 dicembre 1977 ed altra normativa ivi riconducibile, volta alla costituzione dell'Albo degli amministratori di Condominio.

ART. 7 - PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ASSOCIATIVA -

Gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione corredata dai documenti richiesti dalla Giunta Esecutiva dell'Associazione.

La domanda verrà esaminata e sottoposta anche all'esame del Presidente dell'Associazione Bresciana della Proprietà Edilizia ed entro trenta giorni dalla presentazione verrà comunicato l'esito della domanda.

ART. 8 - OBBLIGHI - CONTRIBUTI - PERDITA DELLA QUALITA' D'ISCRITTO E CANCELLAZIONE DALL'ALBO-

L'iscrizione è annuale e si rinnova di anno in anno.

Le dimissioni sono ammesse con un preavviso di almeno tre mesi con lettera raccomandata e decorrono dal 31 dicembre di ogni anno. L'iscrizione presuppone l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

Ogni iscritto sarà tenuto a corrispondere un contributo annuo entro il mese di gennaio, che verrà determinato dalla Giunta Esecutiva. Il ritardo nel versamento di oltre sei mesi potrà comportare la radiazione dall'Associazione e quindi dall'Albo. La qualità di associato con la relativa cancellazione dall'Albo professionale si perde per: dimissioni, espulsione, cessazione dell'attività professionale, morosità nel versamento del contributo e verrà comunicata all'interessato con lettera raccomandata sottoscritta dal Presidente.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:


- 1) L'Assemblea Generale degli Associati
- 2) La Giunta Esecutiva la quale potrà generare fra i propri eletti le Commissioni tecnico/operative
- 3) Il Collegio dei Probi Viri

L'assemblea degli associati che viene convocata con spedizione di lettera raccomandata o inoltro di raccomandata a mano in forma collettiva o altro dispositivo con forma probatoria di ricevuta, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

All'assemblea può facoltativamente partecipare, senza voto, ed in qualità di super visore un rappresentante dell'Associazione Bresciana della Proprietà Edilizia.

Ogni associato avrà diritto a un solo voto ottemperando altresì al principio di singolo voto di cui all'Art. 2532 comma 2 del Codice Civile.. E' ammessa una sola delega per associato. L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Segretario o da un altro membro della Giunta esecutiva.

Sono attribuzioni dell'assemblea:

- 
- a) la nomina di sei componenti della Giunta Esecutiva
 - b) l'approvazione dei bilanci economico/finanziari annuali da redigersi secondo le disposizioni normative ed entro massimo mesi tre dalla chiusura dell'esercizio economico che dura dal 01/01 al 31/12 di ogni anno
 - c) la nomina delle varie Commissioni proposte dalla Giunta Esecutiva
 - d) le modifiche da apportare allo Statuto.

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, e/o Tesoriere, e da cinque Consiglieri fra i quali verranno eletti i componenti del collegio dei Probi Viri, la cui compagine, completa, compreso eventualmente il segretario dovrà sempre essere di numero dispari.

I componenti vengono nominati dall'Assemblea ad eccezione del Segretario Generale che verrà nominato dal Presidente dell'A.B.A.B.I. consultando anche il Presidente dell'Associazione Bresciana della Proprietà Edilizia.

La Giunta Esecutiva dura in carica un Triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente dirige l'Associazione, convoca l'assemblea, amministra congiuntamente alla Giunta esecutiva, il patrimonio Associativo, riunisce la Commissione per decidere l'ammissione dei soci e la formazione dell'Albo professionale Provinciale, fatte salve per quest'ultimo le diverse disposizioni di legge.

Il Segretario ha facoltà di partecipare, in tutte le riunioni e Commissioni, funge in mancanza di apposito incaricato anche da Tesoriere e provvede all'esecuzione di tutte le delibere dell'Assemblea, della Giunta Esecutiva e delle Commissioni.

ART. 10 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE-

E' costituito da:

- a) importo delle quote annuali degli associati
- b) mobili e immobili che l'assemblea degli associati decidesse di acquistare.
- c) Le donazioni e le liberalità ricevute da terzi

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione si obbliga a devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione di sua scelta con finalità analoghe o in subordine a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'Art 3, comma 190 della Legge 23/12/1996 n. 662 o salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 11- NORMA TRANSITORIA - (Articolo soppresso)

ART. 12- RINVIO ALLA NORMA GENERALE -

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia di Associazioni Sindacali Categoriale Professionali e tutte le norme ad esse riconducibili..

ART.13 - INTRAMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTI -

In A.B.A.B.I. la quota associativa è infrazionabile e si applica l'intramissibilità della medesima o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è possibile la rivalutazione della stessa.

ART. 14 - COMMISSIONE ARBITRALE -

La soluzione delle controversie diverse da quelle riconducibili al Collegio dei Probi Viri saranno demandate ad un Collegio Arbitrale esterno all'Associazione nominato e funzionante secondo le disposizioni specifiche in materia di Arbitrato, sentito il Parere preventivo della Giunta esecutiva.

Brescia 12/12/2009

Il Presidente
Geom. Bonfiglio Cesare

